



**FORMAZIONE PROFESSIONALE**

# **VADEMECUM**

# **ECM**

**Istruzioni per il Professionista Sanitario  
in ambito di formazione continua  
in medicina**

# INDICE

<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
Il sistema ECM .....	4
Numero di crediti necessari .....	4
Acquisizione dei crediti .....	5
Attestazione crediti formativi .....	5
Professioni Sanitarie e Ordini di riferimento .....	6
<b>Funzioni della piattaforma CO.Ge.A.P.S. ....</b>	<b>9</b>
<b>Formazione individuale .....</b>	<b>10</b>
Publicazioni scientifiche .....	12
Formazione individuale all'estero .....	13
Tutoraggio individuale .....	14
Autoformazione .....	15
Studi e ricerche.....	16
<b>Esoneri ed esenzioni .....</b>	<b>17</b>
<b>Crediti mancanti .....</b>	<b>20</b>
<b>Dossier Formativo Individuale (DFI) .....</b>	<b>22</b>
<b>Dossier Formativo di Gruppo (DFG) .....</b>	<b>22</b>
Soggetti abilitati.....	
Come si costruisce il dossier .....	24
<b>Spostamento crediti .....</b>	<b>26</b>
<b>Radioprotezione .....</b>	<b>28</b>



**ORDINI LOMBARDI**  
Coordinamento Regionale  
degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Lombardia  
province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova,  
Milano - Lodi - Monza - Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.



DELEGAZIONE REGIONALE LOMBARDIA



**OMCeO**  
Varese



**ORDINE DEI FARMACISTI**



# PREMESSA


I rapidi cambiamenti nel settore sanitario, influenzati sia dalle continue scoperte scientifiche che dalla diversificazione del panorama assistenziale, spaziano dall'intervento clinico specifico all'assistenza delle malattie croniche, generando una costante inesauroibile necessità di formazione per i professionisti del settore. Per definire uno standard di competenza è essenziale stabilire parametri e sistemi per il riconoscimento delle competenze acquisite, nonché obiettivi minimi da raggiungere per ogni professionista sanitario. Pertanto, il possesso di un titolo abilitante, pur rappresentando una condizione indispensabile per l'esercizio della professione, costituisce solo un punto di partenza. Ogni professionista sanitario è chiamato ad aggiornare continuamente le proprie conoscenze, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in atto nel proprio ambito di riferimento.

In quest'ottica, la formazione continua è stata introdotta dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 502/1992, prevedendo attività di aggiornamento professionale e formazione permanente. Questa formazione non solo costituisce un obbligo di legge, ma rappresenta anche un dovere deontologico ed essendo inserita nel codice di condotta di ogni professione sanitaria è un obbligo contrattuale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Sanità. La formazione continua è inoltre espressione del valore fondamentale della "tutela

della salute", sancito dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'adozione di un sistema efficace per garantire la formazione continua non incide solo sul singolo professionista, ma anche sulla capacità complessiva del sistema sanitario di adattarsi ai cambiamenti e rispondere in modo adeguato alle esigenze diversificate dei pazienti. Attraverso il sistema di educazione continua in medicina (ECM), il fabbisogno formativo dei professionisti sanitari ha acquisito una struttura più articolata e sistematica, permettendo di monitorare i progressi ottenuti mediante la creazione di un dossier formativo e di differenziare le attività in base alle diverse aree tematiche.

Questo approccio consente di mantenere una visione chiara degli obiettivi a lungo termine del proprio percorso formativo, spesso percepito come un obbligo esterno, ma in realtà strettamente connesso alla pratica quotidiana. È fondamentale ricordare che l'obiettivo ultimo dell'aggiornamento professionale è il benessere del paziente, garantito dalla competenza, professionalità e sicurezza che derivano dalla formazione specifica dei professionisti sanitari. Il 25 Marzo 2024 è entrato in vigore l'aggiornamento del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" che rimarca l'obbligo del professionista ad adempiere al proprio obbligo formativo.



# IL SISTEMA ECM

Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua in medicina, allo scopo di migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali dei professionisti sanitari e assicurare così efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini. La progettazione, la costruzione e l'aggiornamento del dossier formativo individuale costituiscono un processo fondamentale nel lavoro di ogni soggetto che intenda operare in ambito sanitario e ogni professionista deve provvedervi in autonomia, tramite l'iscrizione al portale nazionale Co.Ge.A.P.S. e mediante l'utilizzo dei numerosi strumenti disponibili, tra cui le attività di formazione individuale, di tutoraggio individuale e di ricerca. Va sottolineata anche la necessità di sensibilizzare le istituzioni pubbliche e private sull'importanza dell'uso, da parte dei professionisti sanitari, della Piattaforma Co.Ge.A.P.S.

Tale campagna di sensibilizzazione potrebbe aiutare i professionisti a non fermarsi davanti alle difficoltà di utilizzo dello strumento, ma a maturare il desiderio di superarle, attraverso la comprensione delle sue potenzialità. Infatti, il percorso formativo adatto alle proprie esigenze ed ai propri ambiti di interesse non si esaurisce con la frequentazione di corsi di laurea e/o master, ma continua nell'arco dell'intera carriera professionale, diventando un'opportunità di crescita utile sia al singolo professionista sia al sistema sanitario regionale e nazionale. Il presente documento si propone di fornire al professionista sanitario gli strumenti e le informazioni necessari per un corretto adempimento dell'obbligo formativo.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 3/2018, sono 30 le professioni sanitarie con obbligo di acquisizione dei crediti ECM, sia che operino all'interno di strutture pubbliche sia che svolgano la propria attività presso centri privati convenzionati sia che lavorino come liberi professionisti. Per l'esercizio di tali professioni, oltre a essere obbligatoria l'iscrizione al rispettivo Ordine professionale, la cui organizzazione territoriale varia in funzione del numero degli iscritti e del singolo statuto, è obbligatoria la formazione continua a partire dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine stesso. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione all'Ordine, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Ciò è ribadito anche dalla Delibera della CNFC del 27 settembre 2018: "Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione a Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo o altro

provvedimento abilitante e pro segue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine". La certificazione, e di conseguenza il calcolo dell'obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, e non sono soggetti al calcolo dell'obbligo, né alla certificazione. Dal 01/01/2008, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino a oggi di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L'obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina, ribadito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n.148 del 14/09/2011, non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario.

**Ciascun professionista sanitario può monitorare la propria situazione crediti complessiva tramite l'accesso all'anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S.** (link di accesso: <https://application.cogeaps.it/login>).

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione), il Co.Ge.A.P.S. ha attivato la funzionalità di autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per i professionisti sanitari che accedono alla propria area riservata. Dal 01/10/2021, infatti, è stata disattivata definitivamente la modalità di accesso con username e password e l'area riservata è quindi accessibile esclusivamente con l'autenticazione SPID o CIE.

## NUMERO DI CREDITI NECESSARI

L'obbligo formativo si calcola su una durata di tre anni, viene stabilito periodicamente su deliberazione della **Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)** e per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni e altre riduzioni. A seguito della pubblicazione del DL del 29 Dicembre 2022 n° 202, convertito in Legge (Legge n. 15 del 21 Febbraio 2025), è stato prorogato il termine per l'acquisizione dei crediti ECM per tutti i professionisti sanitari per il triennio 2020-2022. L'art. 4 comma 2-bis stabilisce che i professionisti sanitari potranno recuperare i crediti ECM mancanti del triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, in caso di soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente, verrà garantita una riduzione pari a 20 crediti ECM nel triennio successivo al soddisfacimento. L'inserimento del Dossier Formativo nel primo o secondo anno di un triennio dà diritto a una riduzione di 30 crediti.

# ACQUISIZIONE DEI CREDITI **Tabella 1**

COME DISTRIBUIRE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CREDITI ECM: (esempio calcolato su 150 crediti)

PERCENTUALE	CREDITI	DA MATURARE TRAMITE
Almeno il 40% dei crediti tramite corsi ECM erogati da provider nazionali regionali in qualità di discente.	<b>Almeno</b> 60 crediti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formazione residenziale classica (RES)</li><li>• Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)</li><li>• Videoconferenza (RES)</li><li>• Training individualizzato (Formazione sul campo)</li><li>• Gruppi di miglioramento (Formazione sul campo)</li><li>• Attività di ricerca (Formazione sul campo)</li><li>• Formazione a distanza (FAD) con strumenti informatici/cartacei</li><li>• E-learning (FAD)</li><li>• FAD sincrona Formazione blended</li></ul>
60% massimo tramite formazione individuale, oltre che docenze/ tutoring in corsi accreditati ECM.	90 crediti <b>massimo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tutoraggio individuale</li><li>• Pubblicazioni scientifiche</li><li>• Crediti esteri</li><li>• Studi e ricerche</li><li>• Docenze/tutoring in corsi accreditati ECM</li></ul>
di cui 20% massimo tramite autoformazione	30 crediti <b>massimo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiali durevoli/letture scientifiche</li></ul>

È possibile acquisire i crediti in modo flessibile e senza limiti annuali per tutto il triennio. **I crediti possono essere acquisiti nelle modalità riportate nella tabella a pagina 5 (Tabella 1).**

I provider hanno la possibilità di erogare corsi in diverse modalità, purché rispondano ai criteri prestabiliti dalla norma. La formazione residenziale, le FAD sincrone, i webinar o le videoconferenze, i convegni e la formazione sul campo sono attività didattiche che prevedono la presenza in aula, in un setting specifico oppure virtuale del discente, con possibilità di interazione. La **formazione FAD** asincrona è la Formazione a Distanza che non solo non prevede la presenza in aula, ma è anche caratterizzata da uno scarto temporale nella fruizione.

I crediti ottenuti seguendo corsi organizzati dai provider vengono trasmessi automaticamente da questi ultimi al Co.Ge.A.P.S entro un massimo di 90 giorni.

Le attività di **formazione individuale** comprendono invece tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM e possono consistere in attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale o attività di formazione individuale all'estero. L'**autoformazione** consiste nella lettura di riviste scientifiche, libri o capitoli di libri e monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

I crediti individuali (pubblicazioni, tutoraggio, crediti

esteri, autoformazione, studi e ricerche) devono essere inseriti dal professionista accedendo alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. e presentando istanza. Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze dei propri iscritti previste nel "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario".

## ATTESTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Al termine di ogni triennio formativo il professionista sanitario ha la possibilità di richiedere:

- a) attestato di partecipazione al programma ECM;
- b) certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo.

In qualsiasi momento del triennio o qualora i crediti conseguiti non soddisfino l'obbligo formativo individuale sarà possibile richiedere una attestazione dei crediti conseguiti, che contiene esclusivamente l'indicazione del numero di crediti. Il certificato, invece, sancisce il completo soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale triennale.

Il mancato raggiungimento dell'obbligo con crediti conformi alle regole non consentono di ottenere la certificazione ECM di conformità, anche qualora si sia in possesso di un numero di crediti superiore a quanto previsto dall'obbligo formativo.

Entrambi i documenti sono rilasciati dall'Ordine di appartenenza su richiesta del professionista e possono essere rilasciati a partire dal 1° aprile dell'anno successivo alla chiusura del triennio.

## PROFESSIONI SANITARIE DI RIFERIMENTO

### PROFESSIONI SANITARIE

PROFESSIONE	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	ORDINE PROFESSIONALE
Farmacista	<b>D. Lgs. 08.08.1991, n. 258</b> (G.U. 16.08.1991, n. 191)	Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani F.O.F.I.
Medico chirurgo	<b>D. Lgs. 17.08.1999, n. 368</b> (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)	Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri F.N.O.M.C.eO.
Odontoiatra	<b>L. 24.07.1985, n. 409</b> (G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)	Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri F.N.O.M.C.eO.
Veterinario	<b>L. 08.11.1984, n. 750</b> (G.U. 10.11.1984, n. 310)	Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani F.N.O.V.I.
Biologo	<b>L. 24.05.1967, n. 396 - L. 11.01.2018, n.3, art. 9</b> (G.U. 31.01.2018, n. 25) <b>Decreto 23/03/2018</b> , Ordinamento della professione di biologo (G.U. 06/06/2018, n. 129)	Ordine Nazionale dei Biologi O.N.B.
Fisico	<b>L. 11.01.2018, n. 3, art. 8 -</b> (G.U. 31.01.2018, n. 25) <b>Decreto 23/03/2018</b> , Ordinamento delle professioni di chimico e fisico (G.U. 05/06/2018, n. 128)	Federazione Nazionale Ordini dei Chimici e dei Fisici F.N.C.F.
Chimico	<b>R.D. 1.03.1928, n. 842 - L. 11.01.2018, n. 3, art. 8</b> (G.U. 31.01.2018, n. 25) <b>Decreto 23/03/2018</b> , Ordinamento delle professioni di chimico e fisico (G.U. 05/06/2018, n. 128)	Federazione Nazionale Ordini dei Chimici e dei Fisici F.N.C.F.
Psicologo	<b>L. 18.02.1989, n. 56 -</b> (G.U. 24.02.1989, n.46) <b>L. 11.01.2018, n.3, art. 9 -</b> (G.U. 31.01.2018, n. 25) <b>Decreto 23/03/2018</b> , Ordinamento della professione di psicologo (G.U. 4/06/2018, n. 127)	Consiglio Nazionale Ordine Psicologi C.N.O.P.

### PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE

PROFESSIONE	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	ORDINE PROFESSIONALE
Infermiere	<b>D.M. 14.09.1994, n. 739</b> (G.U. 09.01.1995, n. 6) <b>L. 18.12.1980, n. 905</b> (G.U. 31.12.1980, n. 356)	Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche F.N.O.P.I.
Pediatrico	<b>D.M. 17.01.1997, n. 70</b> (G.U. 27.03.1997, n. 72)	Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche F.N.O.P.I.

## PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA

PROFESSIONE	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	ORDINE REGIONALE
Ostetrica/o	<b>D.M. 14.09.1994, n. 740</b> (G.U. 09.01.1995, n. 6) <b>L. 13.06.1985, n. 296</b> (G.U. 22.06.1985, n. 146)	Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Ostetriche F.N.O.P.O.

## PROFESSIONE SANITARIA FISIOTERAPISTA

PROFESSIONE	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	ORDINE REGIONALE
Fisioterapista	<b>D.M. 14.09.1994, n. 741</b> (G.U. 09.01.1995, n. 6) <b>D.M. 08.09.2022, n. 183</b> (G.U. 30.11.2022, n. 280)	Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti F.N.O.F.I.

## PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

	PROFESSIONE	PRINCIPALI RIF. NORMATIVI	ORDINE
AREA TECNICO DIAGNOSTICA	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	<b>D.M. 14.09.1994, n. 746</b> (G.U. 09.01.1995, n. 6)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
	Tecnico Audiometrista	<b>D.M. 14.09.1994, n. 667</b> (G.U. 03.12.1994, n. 283)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	<b>D.M. 14.09.1994, n. 745</b> (G.U. 09.01.1995, n. 6)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
	Tecnico di Neurofisiopatologia	<b>D.M. 15.03.1995, n. 183</b> (G.U. 20.05.1995, n. 116)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
AREA TECNICO ASSISTENZIALE	Tecnico Ortopedico	<b>D.M. 14.09.1994, n. 665</b> (G.U. 03.12.1994, n. 283)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
	Tecnico Audioprotesista	<b>D.M. 14.09.1994, n. 668</b> (G.U. 03.12.1994, n. 283)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
	Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare	<b>D.M. 27.07.1998, n. 316</b> (G.U. 01.09.1998, n. 203)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
	Igienista Dentale	<b>D.M. 15.03.1999, n. 137</b> (G.U. 18.05.1999, n. 114)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
	Dietista	<b>D.M. 14.09.1994, n. 744</b> (G.U. 09.01.1995, n. 6)	Federazione nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

## PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

PROFESSIONE	PRINCIPALI RIF. NORMATIVI	ORDINE
Podologo	<b>D.M. 14.09.1994, n. 666</b> (G.U. 03.12.1994, n. 283)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Logopedista	<b>D.M. 14.09.1994, n. 742</b> (G.U. 09.01.1995, n. 6)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	<b>D.M. 14.09.1994, n. 743</b> (G.U. 09.01.1995, n. 6)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	<b>D.M. 17.01.1997, n. 56</b> (G.U. 14.03.1997, n. 61)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	<b>D.M. 29.03.2001, n.182</b> (G.U. 19.05.2001, n.115)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Terapista Occupazionale	<b>D.M. 17.01.1997, n. 136</b> (G.U. 25.05.1997, n. 119)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Educatore Professionale	<b>D.M. 08.10.1998, n.520</b> (G.U. 28.04.1999, n. 98)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Massofisioterapista	<b>D.M.09.08.2019, n. 5</b> (G.U. 10.09.2019 n.212)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

## PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

PROFESSIONE	PRINCIPALI RIF. NORMATIVI	ORDINE
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro	<b>D.M. 17.01.1997, n. 58</b> (G.U. 14.03.1997, n. 61)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Assistente Sanitario	<b>D.M. 17.01.1997, n. 69</b> (G.U. 27.03.1997, n. 72)	Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

### Rif.

<https://www.salute.gov.it/portale/professionisanitarie/dettaglioContenutiProfessionisanitarie.jsp?lingua=italiano &id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto>

# FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA COGEAPS

Tutti i professionisti sanitari hanno l'obbligo di registrarsi presso la **piattaforma Co.Ge.A.P.S.** al sito [www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it), **Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie**, organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.

La piattaforma consente l'**inserimento in autonomia** dei crediti individuali, dei crediti mancanti, delle richieste di esonero/esenzione e del Dossier Formativo (individuale o di gruppo).



# FORMAZIONE INDIVIDUALE

Ogni professionista può svolgere corsi di formazione o autoformazione che non sono organizzati da un provider accreditato ma possono comunque dar luogo al riconoscimento di crediti.



**Login**

ENTRA CON SPID

Questa applicazione è riservata ai professionisti.  
Per le altre tipologie di utenti è disponibile l'[Area riservata](#)

**Utilizza il tuo account SPID**  
Entra con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale

Entra con SPID

sp:d AgID Agenzia per l'Identità Digitale

**Utilizza CIE 3.0**  
Se si dispone di CIE 3.0, selezionare

Entra con CIE

Una volta effettuato l'accesso all'**area riservata** tramite SPID o CIE, oltre a visualizzare la situazione relativa ai crediti ECM acquisiti per ciascun triennio attraverso la sezione "**Partecipazioni ECM**" e gli eventuali Dossier Formativi Individuali costruiti, sarà possibile inserire eventuali crediti individuali.



Co.Ge.A.P.S. E.C.M. Homepage Dossier Richieste

**Benvenuto,**

**Partecipazioni ECM** Crediti individuali Esoneri ed esenzioni Spostamento crediti Crediti mancanti

A questo punto sarà possibile, cliccando l'opzione "**crediti individuali**", accedere alla pagina specifica per l'inserimento dei crediti, che non potranno superare il 60% dei crediti necessari per il triennio.

Partecipazioni ECM **Crediti individuali** Esoneri ed esenzioni Spostamento crediti Crediti mancanti

## Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito  
Autoformazione

### Informazioni evento

Data di inizio \*

Data di fine \*

Obiettivo \*

Numero ore formazione \*

Tipo autoformazione \*

Titolo materiale autoformazione \*

### Informazioni professionista

Professione \*

...

In seguito a queste azioni si aprirà la schermata con tutte le opzioni possibili per il caricamento dei crediti sulla formazione individuale:

- Inserisci **crediti pubblicazione**;
- Inserisci **crediti estero**;
- Inserisci **crediti tutoraggio**;
- Inserisci **crediti autoformazione**;
- Inserisci **crediti studi e ricerche**;
- Inserisci **crediti corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica**.

Partecipazioni ECM **Crediti individuali** Esoneri ed esenzioni Spostamento crediti Crediti mancanti

## Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito

- Pubblicazione**
- Estero
- Tutoraggio
- Autoformazione
- Sperimentazione

# PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Il professionista sanitario autore di pubblicazioni scientifiche registrate nelle banche dati internazionali di **Scopus e Web of Science/Web of Knowledge** potrà inserirle nella piattaforma al fine di ottenere, per singola pubblicazione:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding);
- 1 credito (altro nome);

Per formalizzare tale attività è necessario portare a compimento i seguenti passaggi:

## 1° - Informazioni della Pubblicazione

- **Data di pubblicazione;**
- **Obiettivo formativo** dell'attività, che è sempre univoco e da selezionare tra quelli definiti dalla normativa;
- **Titolo pubblicazione;**
- **Tipo pubblicazione** (Articolo, capitolo di libro, monografia);
- **Livello Firma** (Primo/Ultimo nome, Altro nome);

- **Codice pubblicazione** che consente l'identificazione della stessa all'interno del Web of Science.

## 2° - Informazioni del professionista

- **Stato contrattuale, professione e disciplina** del professionista.

I dati inseriti servono a compilare automaticamente l'autocertificazione che deve essere verificata nella pagina seguente.

## 3° - Inviare

Una volta compilati correttamente i dati, premendo il tasto "Invia richiesta", si apre una nuova schermata in cui si chiede di confermare i dati inseriti tramite autocertificazione precompilata. Una volta verificati i dati inseriti e cliccato il tasto "Invia richiesta". La richiesta viene automaticamente validata.

Partecipazioni ECM **Crediti individuali** Esoneri ed esenzioni Spostamento crediti Crediti mancanti

### Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito  
**Pubblicazione**

#### Informazioni evento

Data di pubblicazione \*

Obiettivo \*

Titolo pubblicazione \*

Tipo di pubblicazione \*

Livello firma \*

Codice pubblicazione Scopus o Web of Science \*

#### Informazioni professionista

Stato contrattuale \*

Professione \*

Disciplina \*

Annulla Invia richiesta

# FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL'ESTERO

Il professionista sanitario può svolgere formazione **non accreditata in Italia ma accreditata in Paesi esteri** definiti dalla CNFC e riconosciuti dalla stessa. Risulta importante il luogo di accreditamento, non di svolgimento. Esistono, inoltre, eventi accreditati all'estero che si svolgono in Italia. I crediti collegati a tali eventi devono essere considerati a tutti gli effetti crediti esteri.

La formazione individuale svolta all'estero presso

enti inseriti nella **Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) riconosce il 100%** dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC. La LEEF viene pubblicata e aggiornata sul portale informatico della CNFC. Per inserire i crediti per la formazione individuale all'estero occorre portare a termine i seguenti passaggi:

Partecipazioni ECM **Crediti individuali** Esoneri ed esenzioni Spostamento crediti Crediti mancanti

### Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito  
Estero

Informazioni evento

Titolo evento \*

Paese di svolgimento \*

Informazioni professionista

Tipo di crediti \*

Stato contrattuale \*

## 1° - Informazioni della Formazione

- **Titolo evento estero;**
- **Data inizio e data fine** dell'evento estero;
- **Crediti totali evento:** numero crediti assegnati dall'evento estero;\*\*
- **Numero ore formazione:** numero ore dell'evento estero;\*\*
- **Tipo formazione;**
- **Obiettivo formativo** dell'attività, che è sempre univoco e da selezionare tra quelli definiti dalla normativa;
- **Paese** (tra quelli presenti);
- **Paese di svolgimento:** non obbligatorio;
- **Accordo bilaterale** (ove applicabile);
- **Ente organizzatore** dell'evento estero;
- **Tipo crediti:** partecipante, docente, tutor, relatore;
- **Stato contrattuale** del professionista;
- **Partecipante reclutato (non obbligatorio);**
- **Sponsor** o impresa reclutante (non obbligatorio);
- **Tipo di struttura** (sedi nella disponibilità di soggetti che hanno come fini istituzionali la formazione, la ri-

cerca o l'erogazione di prestazioni sanitarie o sedi di imprese commerciali in ambito sanitario).

**\*\* Indicare ALMENO UNA delle due opzioni proposte.**

## 2° - Informazioni del professionista

- **Professione e disciplina** del professionista.

I dati inseriti servono a compilare automaticamente l'**autocertificazione** che apparirà nella schermata successiva.

## 3° - Allegare

- Copia del **programma dell'evento** (in formato pdf);
- **Documentazione** attestante l'attività formativa (in formato pdf).

## 4° - Inviare

Anche in questa eventualità, qualora l'inserimento dei dati e degli allegati sia stato completato con successo, grazie al tasto "invia" la richiesta verrà validata automaticamente.

Allegati

Attestato evento estero

Programma evento estero

Scegli file

Scegli file

Annulla Procedi

# TUTORAGGIO INDIVIDUALE

I professionisti sanitari che svolgono attività di **tutoraggio individuale** in ambito universitario nei corsi di formazione specifica in medicina generale, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di:

- **1 credito**/15 ore di attività (2023-2025);
- **1 credito**/15 ore di attività (2020-2022);
- **1 credito**/15 ore di attività (2017-2019);
- **4 crediti**/mese di attività (2014-2016).

Per il riconoscimento dei crediti occorre completare i seguenti passaggi:

## 1° - Informazioni del Tutoraggio

- **Data inizio** e **data fine** dell'attività di tutoraggio;
- **Ore** impegnate nell'attività;
- **Obiettivo formativo** dell'attività, che è sempre univoco e da selezionare tra quelli definiti dalla normativa;
- **Nome del discente**;
- **Ente organizzatore**, come ad esempio l'Univer-

sità che ha organizzato il tutoraggio;

- **Tipo di struttura** (pubblica o privata);
- **Tipo di attività di tutoraggio**.

## 2° - Informazioni del professionista

- **Stato contrattuale, professione e disciplina** del professionista.

I dati inseriti servono a compilare automaticamente l'**autocertificazione** che apparirà nella schermata successiva.

## 3° - Allegare

- **Attestato** dell'attività di tutoraggio rilasciato dal soggetto organizzatore.

## 4° - Inviare

Se si riesce a terminare l'inserimento dei dati e degli allegati con "Invia", la richiesta verrà validata automaticamente.

Partecipazioni ECM **Crediti individuali** Esoneri ed esenzioni Spostamento crediti Crediti mancanti

### Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito  
**Tutoraggio**

#### Informazioni evento

Data di inizio \*

Data di fine \*

Numero ore formazione \*

Obiettivo \*

Nome discente

Ente organizzatore \*

#### Informazioni professionista

Stato contrattuale \*

Professione \*

Disciplina \*

#### Allegati

Attestato attività di tutoraggio

Scegli file

Annulla **Invia richiesta**

# AUTOFORMAZIONE

Si qualifica come **autoformazione** l'apprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati o distribuiti da provider accreditati ECM e **senza** che venga svolto alcun **test di valutazione dell'apprendimento** e l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione. Il massimo dell'autoformazione nel triennio in corso non può superare il 20% del fabbisogno formativo. L'attribuzione dei crediti a questa attività si basa

su un criterio temporale, per cui 1 ora di impegno nell'attività corrisponde a 1 credito ECM. Vi è inoltre la facoltà, da parte di Ordini e Federazioni, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta, che avviene tramite i seguenti passaggi:

Partecipazioni ECM   **Crediti individuali**   Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni   Spostamento crediti   Crediti mancanti

## Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito  
Autoformazione

---

### Informazioni evento

📅 Data di inizio \*

---

📅 Data di fine \*

---

Numero ore formazione \*

---

### Informazioni professionista

Professione \*

---

Disciplina/e \*

---

## 1° - Informazioni della Formazione

- **Data inizio** e **data fine** dell'attività di autoformazione;
- **Obiettivo formativo** dell'attività, che è sempre univoco e da selezionare tra quelli definiti dalla normativa;
- **Numero ore formazione** impegnate nello studio del materiale oggetto di autoformazione;
- **Tipo di autoformazione** (materiali durevoli/letture scientifiche);
- **Descrizione del materiale** oggetto di autoformazione (ad es. titolo/autore/editore del testo studiato).

## 2° - Informazioni del professionista

- **Professione** e **disciplina** del professionista. I dati inseriti servono a compilare automaticamente l'**autocertificazione** che apparirà nella schermata successiva.

## 3° - Inviare

Se si è stati in grado di completare correttamente l'inserimento dei dati, premendo "Invia" la richiesta viene validata in automatico.

# STUDIE RICERCHE

I professionisti sanitari che partecipano a:

a) ricerche e studi clinici sperimentali e non su:

- **farmaci;**
- **dispositivi medici;**
- **attività assistenziale;**

b) revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico Scientifiche;

maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.

Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare:

- **Copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dalla quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori;**
- **Documentazione che fornisca evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento, dell'assenza del conflitto di interessi e della validazione del Comitato Etico competente, se prevista.**

Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti:

- **5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione Sistematica fino a sei mesi;**
- **10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;**
- **20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione Sistematica oltre i dodici mesi.**

Qualora l'aggiornamento periodico del personale, operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato tramite:

a) percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multi-professionali;

b) percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici (ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 52/2019 e dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108).

Vengono riconosciuti rispettivamente:

- **8 crediti ECM per sperimentazioni fino a 6 mesi;**
- **16 crediti ECM per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi;**
- **32 crediti ECM per sperimentazioni oltre i dodici mesi.**

# ESONERI ED ESENZIONI

L'**esonero** dall'obbligo ECM è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale nazionale del professionista e consiste in una **riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale**. L'esonero, dunque, non determina un'attribuzione di crediti ma una riduzione del debito. Viene applicato principalmente nel caso in cui il professionista sanitario svolga **attività di formazione in Italia o all'estero contestualmente all'esercizio della professione**. Il professionista è quindi esonerato dall'obbligo formativo per un determinato periodo, senza che gli sia preclusa l'attività professionale. Gli esoneri possono essere annuali, mensili o annuali parziali, se si tratta di corsi universitari. Nei casi non indicati nel "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero,

l'esonero è calcolato nella misura di in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza.

L'**esenzione** è anch'essa un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale nazionale del professionista 2024 ed è costituita da una riduzione dell'obbligo formativo triennale nella misura di **2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata** (p. 29 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario").

Si configura qualora il professionista si trovi in condizioni che precludono il regolare svolgimento dell'attività sanitaria.

I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, a eccezione degli esoneri definiti dalla CNFC per le catastrofi naturali. Nella pagina principale è presente la voce "**Esoneri ed esenzioni**":

The screenshot shows the top navigation bar of the E.C.M. website. The logo 'Co.Ge.A.P.S.' and 'E.C.M. Edizione Continua in Medicina' are visible in the top left. The main navigation menu includes 'Partecipazioni ECM', 'Crediti individuali', 'Esoneri ed esenzioni' (circled in red), and 'Sp'. Below the navigation bar, the page title 'Esoneri ed esenzioni' is displayed. A dropdown menu for 'Tipologia di richiesta' is shown with two options: 'Esonero' and 'Esenzione'.

Attraverso la voce “**esoneri**” è possibile accedere alla seguente schermata:

Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni

Spostamento crediti

Crediti mancanti

## Esoneri, esenzioni ed altre riduzioni

Tipologia di richiesta

Esonero

Durata annuale

- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni ⓘ
  - Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni ⓘ
  - Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli ⓘ
  - Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ⓘ
  - Corso micologi durata annuale ⓘ
  - Laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione ⓘ
  - Dottorato di ricerca ⓘ
  - Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 ⓘ
  - Laurea Triennale ⓘ
  - Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti ⓘ
  - Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno ⓘ
  - Riduzione per eventi alluvionali Emilia-Romagna, Marche e Toscana 2023 ⓘ
- Durata annuale di fine corso
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 ⓘ
  - Corso di formazione manageriale di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della durata di 200 ore ⓘ
- Durata mensile
- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese ⓘ
  - Militari in missione all'estero ⓘ

### Sarà necessario:

- Selezionare il tipo di esonero tra quelli proposti;
- Indicare l'anno dell'esonero. Ricordiamo che la durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e

a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero;

- Confermare l'autocertificazione generata dal sistema con i dati inseriti;
- Cliccare il comando “**Invia richiesta**”.

Per monitorare l'esito della procedura sarà possibile visualizzare la sezione “**Richieste**”.



# CREDITI MANCANTI

Nella sezione “partecipazione ECM” è presente la voce “crediti mancanti”.



La seguente dicitura si riferisce alla registrazione manuale di crediti ECM non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011.

È possibile inserire l’attestazione di corsi di formazione non collegati alla trasmissione dei dati, cliccando su inserisci crediti tutoraggio. Si aprirà la seguente schermata:

Partecipazioni ECM    Crediti individuali    Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni    Spostamento crediti    **Crediti mancanti**

## Inserimento crediti mancanti

Come previsto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al punto 1.13, nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all’evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l’attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto. Qualora il provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può segnalare al Co.Ge.A.P.S. la partecipazione mancante, in modo da poter sanare la propria posizione. Per presentare l’istanza di segnalazione di una partecipazione mancante, è necessario allegare alla form di autocertificazione generata dal sistema l’attestato ECM dell’evento e le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider.

Selezionando la voce “**Aggiungi evento non presente**” comparirà la seguente schermata:

Partecipazioni ECM    Crediti individuali    Esoneri ed esenzioni    Spostamento crediti    **Crediti mancanti**

### Inserimento crediti mancanti

È ammessa la registrazione manuale di crediti ECM non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., relative agli anni dal 2014 al 2018. I professionisti sanitari, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S., presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione in completa autonomia oppure possono rivolgersi all'Ordine di appartenenza. A partire dal 2019, come disposto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al punto 1.13, è necessario rivolgersi al Provider per verificare lo stato dell'invio del rapporto, poiché è obbligo del Provider stesso trasmettere le partecipazioni e i relativi crediti ECM. Qualora il provider non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito, il professionista potrà trasmettere al Co.Ge.A.P.S. la documentazione necessaria per l'integrazione della partecipazione mancante.

Identificazione evento	Informazioni evento	Informazioni professionista
Codice *	Tipo di evento *	Numero di crediti acquisiti *
Codice edizione	Data di inizio *	Tipologia di credito *
Codice organizzatore *	Data di fine *	Stato contrattuale *
Codice Accrediatore *	Data di acquisizione crediti *	Partecipante reclutato
	Numero ore	Sponsor
	Crediti totali evento	Professione *
	Tipo di formazione *	Disciplina/e *
	Obiettivo *	
	Numero di partecipanti	
	Tipologia di formazione	

**Allegati**

Attestato

Scegli file

Annulla    Inserisci

Sarà quindi necessario compilare la schermata con i campi obbligatori contrassegnati dall'asterisco.

**Le informazioni da indicare sono le seguenti:**

- **Codice dell'evento;**
- **Codice organizzatore;**
- **Codice accrediatore;**
- **Tipo evento;**
- **Data inizio e data fine;**
- **Data acquisizione dei crediti;**
- **Tipo formazione;**
- **Obiettivo formativo dell'attività;**
- **Numero crediti acquisiti;**

- **Tipo crediti;**
- **Stato contrattuale, professione e disciplina del professionista.**

Le informazioni che il professionista inserisce nei vari campi verranno riassunte in un'**autocertificazione** generata automaticamente dal sistema, che il professionista dovrà validare nella schermata successiva per il caricamento in piattaforma.

- **Attestato** contenente i dati segnalati nella registrazione dell'evento.

# DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE - DFI

La CNFC stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del Dossier Formativo (**Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata con Delibera del 14 dicembre 2017, modificata e integrata con Delibera del 7 marzo 2024**), che è lo strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce a indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider. Il Dossier Formativo Individuale (DFI) è lo strumento attraverso il quale il professionista **programma e verifica il percorso formativo** alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione. Si costruisce programmando la formazione in base agli obiettivi contenuti nelle tre aree di riferimento: **obiettivi tecnico professionali, obiettivi di processo, obiettivi di sistema**.

**Il DFI consente al Professionista di:**

- **Scegliere in autonomia gli obiettivi formativi** che facilitano il miglioramento delle competenze professionali;
- **Accertare il numero di crediti acquisiti** in modo semplice e in qualsiasi momento;
- **Ottenere un bonus** per la riduzione dell'obbligo formativo nella misura di 30 crediti ECM nel triennio in corso.

Per costruzione del Dossier Formativo Individuale il professionista sanitario deve accedere a **“Dossier Formativi Individuali”** e selezionare **“Inserisci un nuovo dossier individuale”**.



A questo punto dovrà indicare la percentuale di formazione da svolgere per ogni tipologia di obiettivi formativi: **tecnico professionali, di processo e di sistema**.

Cliccando su **“Mostra obiettivi”**, per ciascuna area potranno essere indicati gli obiettivi specifici, dimen-

sionandoli percentualmente nel rispetto di massimo 10 obiettivi totali. Ad esempio, se viene impostato il 10% sarà possibile selezionare un solo obiettivo, se viene impostato il 20% sarà possibile selezionare al massimo due obiettivi e così via.

Dossier  
Individuali

Dossier di gruppo

## Dossier individuali

Come previsto dall'Allegato XII del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier soltanto una volta nell'anno solare, a partire dall'anno successivo a quello di creazione. Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier.

Triennio

2020-2022

## Riepilogo

Scarica guida

Modifica il dossier

Una volta selezionati tutti gli obiettivi, premendo il pulsante "invia" verrà validato il DFI e si verrà rimandati alla pagina iniziale, dopo aver visualizzato un messaggio che attesta la corretta conclusione dell'operazione.

È possibile verificare la propria situazione crediti in qualsiasi momento, selezionando "Dossier formativo individuale" per visualizzare:

- DFI precedentemente inseriti suddivisi per triennio;
- Grafico con lo stato di avanzamento del DFI e riepilogo della formazione;
- Lista degli attestati ad eventi recanti gli obiettivi selezionati nel DFI;

Al raggiungimento di **almeno il 70%** dei crediti formativi programmati nel DFI, apparirà un flag verde nella colonna "Rispettato", in caso contrario apparirà un flag rosso. Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier. Alla fine del triennio i crediti acquisiti in percentuale superiore rispetto a quella definita nella costruzione del DFI saranno registrati in anagrafica nei crediti ECM, **ma non potranno essere ricompresi all'interno del DFI** stesso.

## Dossier individuale

## Grafico

- Soglia crediti
- Crediti riconosciuti



Obiettivi dossier formativo		↕ Soglia crediti	↕ Crediti ricono...		
<b>Obiettivi tecnico professionali (60)</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione</li> <li>• Accreditemento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali</li> <li>• Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment</li> <li>• Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione</li> <li>• Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali</li> <li>• Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.</li> </ul>				42,00	162,50
<b>Obiettivi di Processo (10)</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accreditemento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo</li> </ul>				7,00	24,20
<b>Obiettivi di sistema (30)</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale</li> <li>• Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema</li> <li>• Linee guida - protocolli - procedure</li> </ul>				21,00	68,00

Partecipazioni ECM	
Totale crediti compatibili con gli obiettivi dichiarati	254,70
Soglia crediti per certificazione (70%)	49,00
Totale crediti eccedenti le soglie fissate	0
Obbligo formativo triennio al netto di esoneri esenzioni	70,00
Percorso formativo completato in aderenza al dossier	Si

# DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO - DFG

## SOGGETTI ABILITATI

Qui l'elenco dei soggetti abilitati all'inserimento dei Dossier Formativi di Gruppo:

- **Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie:** l'ufficio formazione ovvero un delegato per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato;
- **Per gli Ordini, Collegi, rispettive Federazioni nazionali e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie:** il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
- **Per i liberi professionisti:** il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato.

Per poter richiedere le credenziali di accesso per la costruzione del Dossier Formativo di Gruppo, i soggetti abilitati dovranno inviare alla CNFC quanto segue:

- **Nominativo del Responsabile dell'Ufficio For-**

**mazione** ovvero nominativo del delegato per la formazione, o dei delegati per la formazione, per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie, con autocertificazione di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati per tutti i soggetti che partecipano o parteciperanno al Dossier di gruppo;

- **Atto di nomina** per la carica ricoperta firmato dal Legale Rappresentante.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica [cnfc@agenas.it](mailto:cnfc@agenas.it). Per i dettagli si rimanda ai Comunicati Agenas del 10/07/2017 - "Richiesta delle credenziali per la costruzione del dossier formativo di gruppo" - e del 13/03/2018 - "Dossier Formativo" reperibili all'indirizzo:

<http://ape.agenas.it/comunicati/archivio-comunicati.aspx>

## COME SI COSTRUISCE IL DOSSIER

Una volta ottenute le credenziali, l'utente abilitato alla gestione dei Dossier Formativi di Gruppo può effettuare l'accesso al portale Co.Ge.A.P.S. e da lì sia costruire un nuovo Dossier di Gruppo, sia monitorare e visualizzare i dettagli di altri Dossier

eventualmente già inseriti in precedenza. L'utente abilitato può verificare la situazione crediti e la progressiva realizzazione del Dossier di Gruppo in qualsiasi momento.



Entrando nella sezione “**Dettaglio**” di un singolo Dossier è possibile visualizzarne il **titolo** e la descrizione (se precedentemente inseriti in fase di costruzione)

e il **grafico** riportante lo stato di avanzamento del Dossier Formativo di gruppo.

### Dossier di gruppo DFG TSRM del 19/12/2024

Dossier formativo di gruppo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica iscritti all'Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio.

#### Grafico

- Soglia crediti
- Crediti riconosciuti



Sempre dalla sezione “**Dettaglio**” è possibile visionare il riepilogo della formazione aggregata di gruppo: è inoltre possibile visualizzare la **lista dei professionisti** che compongono il gruppo.

Cliccando sui singoli codici fiscali, il responsabile del gruppo potrà inoltre monitorare la progressiva realizzazione del Dossier da parte dei singoli professionisti. Qualora per un professionista non fossero ancora presenti partecipazioni ECM in linea con gli obiettivi definiti dal Dossier Formativo di gruppo, nella colonna “**Rispettato**” sarà presente un flag

rosso. Al contrario, al raggiungimento di almeno il 70% della soglia dei crediti stabiliti per la certificazione, comparirà un flag verde.

In questo modo i responsabili avranno la possibilità non solo di programmare, pianificare ed eventualmente modificare la formazione professionale dei gruppi, ma anche di monitorare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi proposti, avendo così a disposizione uno strumento per effettuare una valutazione annuale e triennale sul raggiungimento degli obiettivi attesi.

# SPOSTAMENTO DEI CREDITI

La CNFC concede ai professionisti che non hanno completato l’obbligo formativo nel triennio 2020-2022 di porvi rimedio entro il 31/12/2025. I professionisti dovranno acquisire anche i crediti previsti per il triennio 2023-2025 e avranno tempo sino a giugno 2026 per scegliere a quale triennio tra i due attribuirli.


Come si legge nella [Delibera n. 1/2025](#) della CNFC, sarà inoltre **possibile acquisire “Crediti compensativi” finalizzati a colmare il debito formativo relativo ai trienni precedenti**, dal 2014 in poi, che potranno essere conseguiti sino a dicembre 2028. **Gli Ordini potranno**, per il tramite della piattaforma Co.Ge.A.P.S. e in maniera automatica, **utilizzare eventuali crediti in eccedenza**, maturati nei trienni dal 2014-2016 sino al 2026-2028, per colmare in tutto o in parte il debito formativo dei professionisti.

La medesima delibera determina i **bonus previsti per i professionisti in regola con il fabbisogno formativo**.

Coloro che risultano già in regola per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 riceveranno un bonus di **20 crediti** da imputarsi al triennio 2023-2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026-2028.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017-2019, il bonus, da imputare al triennio 2023-2025 e 2026/2028, sarà quantificato in **15 crediti** per ciascun triennio.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020-2022, il bonus, da imputare al triennio 2023-2025 e 2026-2028, sarà quantificato in **10 crediti** per ciascun triennio.



La procedura per il trasferimento dei crediti ECM è molto semplice. Sempre dalla piattaforma Co. Ge.A.P.S., una volta effettuato l'accesso, occorre accedere alla sezione "dettagli professionista" e di lì selezionare il triennio 2020-2022. All'interno della barra si dovrà poi selezionare "Spostamento crediti".

Si dovrà poi selezionare **"Sposta"** in corrispondenza della riga dell'evento che si desidera trasferire. **Si precisa che i crediti ECM verranno spostati per il loro intero valore, dunque non solo nella misura eventualmente necessaria a sanare l'obbligo del triennio. Tale operazione non sarà reversibile.** Si potrà confermare lo spostamento cliccando su **"Invia"** e verificare i crediti trasferiti nella sezione **"Partecipazioni ECM"**.

### Recupero obbligo formativo / Crediti spostati

Anno	Evento - Edizione	Data inizio	Data fine	Professione	Disciplina	Crediti	Riconosciuti	Informazioni
2016	116180 - 1	23/05/2017	04/07/2017	Tecnico sanitario di radiologia medica	Tecnico sanitario di radiologia medica	40	40	-
2016	1B1527 - 1	11/02/2017	11/02/2017	Tecnico sanitario di radiologia medica	Tecnico sanitario di radiologia medica	2.5	2.5	-

#### QUANTI CREDITI È POSSIBILE RECUPERARE?

Si possono recuperare tutti 150 crediti purché siano stati eseguiti entro il 31/12/2025.

#### COME È POSSIBILE SPOSTARE I CREDITI FORMATIVI ECM DAL 2023 AL TRIENNIO PRECEDENTE

È necessario collegarsi al sito Co.Ge.A.P.S. (<https://application.cogeaps.it/login>). Una volta eseguito lo spostamento è irreversibile.

#### SE NON HO COMPLETATO IL MIO OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2017/2019 O 2014-2016, È POSSIBILE RECUPERARLO?

La certificazione dell'obbligo formativo attraverso crediti compensativi è prevista sia per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, che per il triennio 2020-2022.

#### ENTRO QUANDO È POSSIBILE RECUPERARE L'OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO PRECEDENTE?

In base alla Delibera n. 1/2025 della CNFC, chi non ha soddisfatto l'obbligo formativo individuale relativo al triennio 2020-2022 può recuperare i crediti fino al 31 dicembre 2025.

I professionisti dovranno acquisire anche i crediti previsti per il triennio 2023-2025 e avranno tempo sino al 30 giugno 2026 per scegliere a quale triennio tra i due attribuirli.

L'attribuzione potrà essere effettuata attraverso la funzione di spostamento dei crediti che sarà attivata sul portale CoGeAPS.

# RADIOPROTEZIONE

A partire dal triennio 2020-2022 sussiste l'obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i professionisti sanitari **che operano in ambiti direttamente connessi all'esposizione medica**. In ottemperanza all'art. 162 del D. Lgs 31.7.2020 n. 101, vige infatti l'obbligo di aggiornamento dei professionisti sanitari in materia di radioprotezione.

In particolare, **i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per ogni singolo professionista**. Più precisamente, come si legge all'interno della delibera: "i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare

almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività [radiologica] complementare".

Si segnala che il conteggio degli ECM da conseguire in materia di radioprotezione viene calcolato applicando la percentuale del 10% o del 15% al fabbisogno formativo individuale del triennio (al netto di bonus, riduzioni ed esoneri).

PROFESSIONE	PERCENTUALE DI CREDITI DI RADIOPROTEZIONE DA CONSEGUIRE
Medici specialisti	10% dei crediti previsti nel triennio
Medici di medicina generale	10% dei crediti previsti nel triennio
Pediatri di famiglia	10% dei crediti previsti nel triennio
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica	10% dei crediti previsti nel triennio
Infermieri	10% dei crediti previsti nel triennio
Infermieri pediatrici	10% dei crediti previsti nel triennio
Specialisti di fisica medica	15% dei crediti previsti nel triennio
Medici specialisti e odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare	15% dei crediti previsti nel triennio



[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

